



DETERMINAZIONE N. 27/DPH007

del 30/05/2024

<b>DIPARTIMENTO:</b>	<b>Sviluppo Economico e Turismo</b>
<b>SERVIZIO:</b>	<b>Impresa e Finanza</b>
<b>UFFICIO:</b>	<b>Industria, Commercio e Artigianato</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>L.R. 23/2018 – art. 45 – fissazione dei periodi per l’effettuazione delle vendite di fine stagioni o saldi estivi per l’anno 2024</b>

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** l’art. 45 della legge regionale n. 23/2018 (Testo unico in materia di commercio), il quale dispone al quarto comma che i periodi delle vendite di fine stagione o saldi, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori;

**DATO ATTO** che gli indirizzi unitari formulati dalle Regioni in ordine alla data di inizio delle vendite di fine stagione, espressi nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011, così come da ultimo integrato con il documento approvato dalla Conferenza stessa in data 7 luglio 2016, hanno individuato, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le date di inizio delle vendite di fine stagione con il primo giorno feriale antecedente l’Epifania (qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato) e con il primo sabato del mese di luglio;

**PRESO ATTO** che, in esecuzione a quanto sancito dal richiamato quarto comma dell’art. 45 L.R. n. 23/2018, si è tenuto un incontro con le Organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative in data 30 maggio 2024;

**PRESO ATTO** che, in sede di incontro in presenza e in videoconferenza del 30 maggio 2024, le Organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative presenti hanno concordato con la data unica di inizio saldi estivi 2024 a sabato 6 luglio 2024, come individuata dalla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome riunitasi in data 10.04.2024;

**VISTO** il generale consenso delle Organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative presenti all'incontro del 29.11.2023 al mantenimento di una data unica di inizio saldi a livello nazionale e, pertanto, all'avvio dei saldi estivi a sabato 6 luglio 2024;

**DATO ATTO** che, in sede di incontro, si è inteso rinviare ad un successivo momento concertativo l'eventuale spostamento in avanti, rispetto alle date attuali individuate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2011, delle date di inizio dei saldi invernali ed estivi per l'annualità 2025;

**VISTA** la legge regionale 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

### ***D E T E R M I N A***

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. il periodo in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi, con riferimento a prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti:
  - vendite di fine stagione estive da **sabato 6 luglio 2024** per una durata massima di sessanta giorni;
  - si rinvia ad atti successivi la definizione della data di inizio dei saldi invernali ed estivi 2025 previa concertazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
2. l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione, è tenuto a darne comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, indicando chiaramente:
  - l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
  - la data di inizio della vendita e la sua durata;
  - la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  - la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie;
3. di disporre, a norma dell'art. 45 L.R. 23/2018, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

L'Estensore  
Dott.ssa Micaela Maselli  
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Micaela Maselli  
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Maria Ferrara)  
Firmato digitalmente